



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 1230/2020

Il Consiglio, nella seduta del 10 novembre 2020, composto come da verbale in pari data;

sentito il Relatore Cons. Angela Tomasicchio;

- visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019*) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

- visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (*“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

- visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*) convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

- visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (*“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”*) convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;

- visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (*“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*) ed in particolare l'art. 1, che, modificando l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22



maggio 2020, n. 35, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;

- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, che ha dettato “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*”;

- vista la circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020;

- visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;

- visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (“*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”), che all'art. 27 detta disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale tributaria;

- vista la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria del 15-4-2020, coordinata con deliberazione dell'11-5-2020;

- rilevato che, in forza delle disposizioni suindicate, il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 è stato prorogato al **31 gennaio 2021** e rilevato, altresì, che la situazione epidemiologica è in costante evoluzione, considerato il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

- evidenziato che i recenti interventi normativi adottati, in via di urgenza, in materia di giustizia tributaria sono sorretti dall'esigenza, da un lato, di contenere e ridurre le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia e, dall'altro, di assicurare la continuità del servizio giustizia tributaria;



- evidenziato ed apprezzato il meritevole sforzo profuso dai Presidenti e giudici delle Commissioni Tributarie, dai difensori e dal personale amministrativo diretto a garantire il funzionamento del servizio nell'attuale situazione di emergenza sanitaria;

- ritenuta l'opportunità di indicare ai Presidenti di Commissione delle linee guida, cui ispirarsi nella redazione dei decreti ad essi demandati dalla normativa emergenziale sopra richiamata, riservando ulteriori specifiche indicazioni a successive delibere, tenuto conto della continua evoluzione dell'emergenza sanitaria e della possibilità di successivi interventi normativi;

- sentiti i Presidenti di Commissione in videoconferenza in data 6 novembre u.s.

- valutato che allo scopo possono essere approvate le seguenti

INDICAZIONI RELATIVE ALLA FISSAZIONE E ALLA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE

L'art. 27 del decreto legge 28/10/2020 n. 137 nel dettare le misure urgenti per lo svolgimento del processo tributario attribuisce ai capi degli uffici la **possibilità di autorizzare** con decreto motivato:

1) **lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali, e delle camere di consiglio con collegamento da remoto**, con provvedimento da comunicarsi almeno cinque giorni prima della trattazione;

2) in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, **la decisione sulla base degli atti per le controversie già fissate per la trattazione pubblica**, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;



3) nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, **la trattazione scritta**, con un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica.

Il terzo comma dell'art. 27, inoltre, prevede che i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

§

UDIENZE IN PRESENZA

L'art. 27 D.L. n. 137/2020 non vieta di continuare a celebrare le **udienze “in presenza”**, ove le condizioni sanitarie locali lo consentano e valutati anche i rischi cui vengono esposti tutti i protagonisti del processo (giudici, ausiliari, difensori e personale di segreteria) per effetto di tale modalità di partecipazione.

In questo caso, sarà necessario impartire quanto meno le seguenti disposizioni dirette a tutelare la salute ed a contenere il rischio di contagio delle persone:

a) mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020);

b) rispettare il divieto di assembramento (art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74).

Pertanto, appare opportuno che i dirigenti, nell'ottica di contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, dettino, ovvero confermino, l'efficacia di disposizioni volte a regolare l'accesso agli uffici giudiziari ed a limitare i contatti personali che possono favorire il diffondersi del contagio ovvero ostacolare la possibilità di tracciamento in caso di contagio.

A tal fine si raccomanda - ove già non si sia proceduto in tal senso - l'adozione delle ulteriori misure utili, proporzionate ed idonee ad evitare



forme di assembramento, come la chiamata delle cause ad orario, al fine di regolarne la trattazione, nell'eventualità in cui la stessa si possa svolgere in presenza.

§

COLLEGAMENTI DA REMOTO

Il Consiglio di Presidenza, rilevata l'attuale indisponibilità di dotazioni informatiche per lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali con collegamento da remoto, evidenzia che, per la **decisione** in camera di consiglio dei ricorsi a trattazione scritta nonché per quelli ex art. 33, comma 1, parte prima, D. Lgs. 546/92, l'attuale assetto emergenziale consente l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione digitale) individuate dal Presidente del collegio, estese ai componenti del collegio ed al Segretario di sezione. Il Presidente di collegio ne attesta il regolare ed integrale funzionamento.

In tal modo si potrà consentire la partecipazione, alla camera di consiglio, per la decisione dei ricorsi trattati con il contraddittorio scritto, anche dei giudici tributari che, residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza, sarebbero altrimenti esonerati a causa della emergenza sanitaria.

§

RICHIESTE DI DISCUSSIONE ORALE

Il Presidente potrà con decreto fornire ai presidenti dei collegi indicazioni in ordine alla valutazione delle istanze di discussione orale, formulate dai difensori delle parti, che non abbiano accettato il contraddittorio cartolare. Sarà opportuno tener conto nella valutazione delle istanze di rinvio post emergenziale della rilevanza, novità, complessità della questione, del suo valore, del numero di documenti da esaminare e quant'altro ritenuto utile al loro accoglimento.

§



CAMERALI PARTECIPATE E TRATTAZIONE SCRITTA

In presenza di un difetto di coordinamento tra il primo e il secondo comma dell'art. 27, nonostante quest'ultimo si riferisca soltanto alle cause fissate per la trattazione in udienza pubblica, il passaggio alla trattazione scritta deve intendersi anche per quelle camerali partecipate. La *ratio* emergenziale della norma, infatti, impone di estendere la conversione a trattazione scritta per la discussione di incidenti cautelari (ex artt. 47, 52, 62-bis e 65 c. 3-bis, D. Lgs. n. 546/1992) e per la discussione di richieste di ottemperanza ex art. 70, c. 7, D. Lgs. n. 546/1992, salvo quanto detto in ordine alla richiesta di discussione orale.

§

Data la complessità della situazione e le inevitabili conseguenze sulla ragionevole durata del processo, sul principio della oralità e sul diritto alla salute, si invitano i Presidenti delle Commissioni alla stipula di protocolli condivisi con gli Uffici Finanziari e gli Ordini Professionali.

§

Tanto premesso,

DELIBERA

di approvare le “Linee guida” come in motivazione.

Si trasmetta la presente delibera ai Presidenti delle CTR e delle CTP, al Ministro della Economia e Finanze, al Consiglio Nazionale Forense, al Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, all'Unione Nazionale delle Camere Avvocati Tributaristi. Si dispone la pubblicazione, senza ritardo, della presente delibera sul sito del CPGT.



IL PRESIDENTE

Antonio Leone